


ORIGINALE

30/7/92 all. 13

Repertorio n° 8401

Raccolta n° 1710

CONVENZIONE



L'anno millenovecentonovantadue addi trenta (30) del mese di

luglio in Tempio Pausania;

tra:

1 - Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, (N.C.F. -

82004710909);

rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Tomaso MUREDDU, ve-

terinario, nato a Trinità D'Agultu il 12 agosto 1947 ed ivi

residente in Località Paduledda, autorizzato ai sensi e per

gli effetti della Legge 142/90 alla stipula di atti in nome,

per conto e nell'interesse del Comune medesimo, domiciliato

presso la Casa Comunale, il quale interviene al presente atto

giusta delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 14.4.1992, ap-

provata dal Comitato di controllo in data 29.5.1992 col

n. 2357. Decisione, che in copia conforme rilasciata da detto

Comune si allega al presente atto sotto la lettera "A";

2 - Comunità del Territorio "Costa Paradiso" con sede in Tri-

nità d'Agultu e Vignola - Località Costa Paradiso, codice fi-

scale 82006630907, regolamentata alla sua nascita, come allega-

to con atto a rogito Notaio Altea in data 23 dicembre 1967

registrato a Tempio il 5.1.1968 al n. 32 vol. 156, in persona

del Procuratore speciale, avvocato Capriolo Caro, nato a Napoli

il giorno 29 novembre 1933 giusta i poter nascenti dalla

procura rogata dal Notaio Giulia Clarizio di Schio in data 29

luglio 1992, repertorio n°25236, poteri conferiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Comunità Costa Paradiso, nascenti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 giugno 1992 come certificato nella suddetta procura che in originale si allega sotto la lettera "B";

PREMESSO

- che il Comune di Trinità D'Agultu e Vignola ebbe a stipulare con la Cooperativa Costa Paradiso S.r.l. di Milano in data 6.7.1967, una convenzione avente per oggetto il P.d.t. "Costa Paradiso";
- che tra gli Enti suddetti, in data 1.8.1975, è intervenuta una nuova Convenzione, integrativa della precedente;
- che la Convenzione, tra l'altro, dispone (art.2) che "tutte le opere di urbanizzazione primaria..... saranno cedute gratuitamente al Comune dietro sua richiesta e comunque entro 10 anni dalla data di stipulazione del presente atto.
- Dopo il passaggio di proprietà al Comune gli oneri di manutenzione rimarranno a carico del lottizzante, suoi eredi o aventi causa, per un periodo di dieci (10) anni";
- che la Società lottizzante non esiste più;
- che gli oneri di Convenzione devono ritenersi a carico della "Comunità del Territorio Costa Paradiso", quale Ente rappresentante tutti gli acquirenti dei singoli lotti;
- che, peraltro, la "Comunità" provvede alla gestione di tutte le infrastrutture primarie;

*Carina Gemil
on Don Lauro*



- che il Comune di Trinità ha acquisito la proprietà dell'impianto fognario con depuratore realizzato dalla ISVITUR S.p.A., ora in liquidazione coatta amministrativa;

- che ora è necessario provvedere alla manutenzione e gestione dell'impianto e che la "Comunità" è disponibile a farlo.



TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

① - Il Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, affida alla Comunità Costa Paradiso l'impianto fognario con depuratore, citato in premessa, funzionante ed in perfetto stato di conservazione, che insiste sul terreno riportato in Catasto al Foglio 10, Mappale 518.

② - La Comunità Costa Paradiso, quale rappresentante di tutti i proprietari dei singoli lotti ed in virtù dell'art.7 della Convenzione, si obbliga a provvedere a tutti gli oneri di manutenzione, funzionamento e gestione dell'impianto senza nulla chiedere al Comune di Trinità D'Agultu, fino al 01/08/1995.

③ - La Comunità Costa Paradiso si impegna a:

- a. programmare il potenziamento della rete fognaria e del depuratore;
- b. sottoporre il suddetto programma alla approvazione della Assemblea Straordinaria dei partecipanti nella sua prima riunione;


④ - La Comunità Costa Paradiso, alla scadenza del presente atto, dovrà rendere disponibile per il Comune l'impianto fo-

4
gnario con depuratore, funzionante ed in perfetto stato di
conservazione, così come oggi viene consegnato senza pretesa
alcuna.

5) - In caso di mancata attuazione di quanto previsto all'
l'art.3 o di mancata approvazione del programma da parte del-
l'assemblea straordinaria, il Comune si riserva la facoltà di
intervenire autonomamente per definire la situazione fognaria
della lottizzazione, ponendo tutti i relativi oneri a carico
dei partecipanti.

6) - Le parti allegano sotto la lettera "C", copia autentica
del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal
Sindaco del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola in data 27/7
/1992, ove risulta la destinazione del terreno su cui insiste
l'impianto fognario e che non sono intervenute modificazioni
negli strumenti urbanistici, dalla data del suo rilascio.
letto, confermato e sottoscritto.

Tempio Pausania, 30 luglio 1992


v. Luigi Papaccio

Repertorio n° 8401

Raccolta n° 1710

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dott. FABIO PAPACCIO, Notaio in Tempio Pausa-

nia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sas-
sari, Nuoro e Tempio Pausania

certifico

che l'atto sopraesteso è stato sottoscritto in calce al pre-
sente foglio, ed a margine del foglio precedente in mia pre-
senza, previa espressa rinunzia col mio consenso, all'assisten-
za dei testimoni, dai Signori:

- MUREDDU Tomaso, nato a Trinità D'Agultu il 12 agosto 1947 ed
ivi residente in Località Paduledda, veterinario, quale Sindaco

pro-tempore del Comune di TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA;*

- Avv. CAPRIOLO CARO, nato a Napoli il 29 novembre 1933, quale
Procuratore speciale della "Comunità del Territorio "Costa

Paradiso", con sede in Trinità d'Agultu e Vignola, Località
Costa Paradiso.

Della cui identità personale io Notaio sono certo.

Tem-

pio Pausania, trenta luglio millenovecentonovantadue.

Giulio Papaccio
